

zioni con vantaggio dei fedeli e senza scapito della pubblica quiete.

MONTEZEMOLO. Dirò poche parole, giacchè l'onorevole deputato Buffa ha espresso già il mio pensiero relativamente a quanto disse il ministro di grazia e giustizia.

Mi restringerò soltanto ad osservare all'onorevole deputato Mellana che al momento che egli ha dichiarato che aderiva perfettamente all'idea esposta dal deputato Buffa, anticipatamente ha pur confutata la proposta che egli stesso fece in seguito di un'inchiesta nel seno di questa Camera.

La Camera non può accogliere nessun provvedimento che invada le attribuzioni del potere esecutivo; quindi non può fare un'inchiesta che è totalmente nelle attribuzioni del medesimo.

MONTI. Finchè la religione cattolica è la religione dello Stato, finchè i sacri canoni non sono abrogati, anzi è ritenuta la loro piena osservanza, io chieggo che siano mantenute nel pieno loro vigore le ecclesiastiche discipline; e se per avventura alcune persone spettanti al clero sono in qualsiasi modo accusate, io chieggo pure in nome della libertà e delle leggi della Chiesa che essi siano lasciati ai loro giudici naturali ed ordinari.

Epperò protesto altamente contro le discussioni elevatesi in questa Camera e specialmente contro le providenze che si vorrebbero promuovere a questo proposito.

E intanto non posso a meno che riconoscere per illegale la Commissione che pare voglia instituirsi nel seno di questa Assemblea. Per onnipotente che sia il potere legislativo, non potrà per fermo ingerirsi mai nelle cose che ora sono qui tratte in questione, le quali non possono in nessun modo essere di sua spettanza.

PESCATORE. Una questione sorta da un fatto particolare solleva, a mio giudizio, una gravissima questione di principi. Il ministro di grazia e giustizia ha detto che, secondo il prescritto dei sacri canoni un ministro ecclesiastico avente cura di anime non può essere rimosso dal suo posto se non previo un giudizio formale che conduca ad una sentenza di condanna; questo è verissimo secondo le leggi ecclesiastiche. Quel principio d'inamovibilità che le leggi politiche applicano nella società civile ai magistrati dell'ordine giudiziario la Chiesa li applicò più generalmente a tutti i suoi funzionari. Ma questa legge della Chiesa vale per la Chiesa stessa; è il regolamento interno della società ecclesiastica, ma non può venir opposto ai diritti di un'altra società indipendente da essa. Ecco la mia osservazione che io intendevo fare e che credo capitale. Supponiamo, per una falsa ipotesi, che la società civile avesse dichiarati inamovibili anche gli agenti consolari residenti all'estero; supponiamo che taluno di questi agenti consolari si fosse condotto in modo da turbare la pace, la quiete del territorio in cui risiede; la nazione, turbata nella sua tranquillità dal fatto di questi agenti, se ne richiama al loro Governo; forsechè questo le potrebbe opporre un suo regolamento interno, in forza del quale il suo agente è dichiarato inamovibile? Forse che potrebbe dire che non può rimuoverlo senza una condanna formale, e che non vi sono prove bastanti per questa condanna? No per certo. Può una società fare i regolamenti che vuole per il suo interno, ma non può opporre questi suoi regolamenti ad una società indipendente. Questo principio per sè evidente è quello che determina, nella questione di cui si tratta, i rapporti tra la società ecclesiastica e la società civile, le quali sono precisamente due società indipendenti l'una dall'altra, purchè si tengano nelle rispettive sfere. Notando poi che i funzionari della società ecclesiastica possono, nella questione di cui si

tratta, paragonarsi agli agenti di cui testè ragionava, perchè sono in contatto così intimo colla società civile indipendente nella sua sfera ecclesiastica che possono, colla loro condotta, turbarne la quiete. Certamente il capo della società ecclesiastica, se vuole rimuovere il funzionario ecclesiastico nel solo interesse nella Chiesa, deve osservare il regolamento della Chiesa stessa, instituire un giudizio per divenire alla condanna del prelado delinquente; ma se è leso l'interesse della società civile, se il capo della società civile reclama, secondo il diritto delle genti, presso il capo della società ecclesiastica, allora diverso è il modo di procedere; non si osservano le formalità giudiziarie, non si richiede alcun giudizio; ma si ricercano e si accertano i fatti secondo le norme prescritte, secondo le regole che si deducono dal diritto delle genti.

Quando risulta in modo sufficiente (parlo del principio e non ne faccio l'applicazione ai casi particolari) quando risulta in modo sufficiente che un prelado si è condotto di tal maniera da ledere gli interessi anche della società civile, da lederli in modo non più tollerabile, in allora dico che il potere esecutivo ha il diritto di richiamarlo in via economica, e di promuovere in via economica, senza sentenza di condanna, la rimozione di questo prelado. (*Applausi*)

MELLANA. Credo che gli onorevoli deputati Montezemolo e Monti non abbiano bene compreso il significato delle mie parole. Il deputato Montezemolo osserva che, avendo io dichiarato di accostarmi all'opinione emessa dal deputato Buffa, anticipatamente con ciò stesso annullassi quanto venni in seguito proponendo.

Io non dissi altro, a proposito delle parole del signor Buffa, se non che approvava in massima il principio enunciato dall'onorevole deputato, che cioè si appartenga specialmente al Ministero il provvedere a queste emergenze. Ma dopo che il signor ministro di grazia e giustizia ebbe a dirci che per quante indagini egli abbia fatte, non aveva potuto procurarsi la cognizione dei fatti sufficienti per procedere nelle vie legali, parendomi che non si potessero lasciar le cose per tal guisa in sospenso, io consigliai di tentare un ultimo esperimento, e proposi a tal uopo di creare una Commissione, la quale indaghi per vedere se alcuni di cotali fatti si possano trovare, e trasmetta il risultamento delle sue ricerche ai giudici ordinari ond'essi procedano secondo giustizia. Rinnovando la mia proposta, chiedo che dal seno della Camera si nomini una Commissione la quale faccia un'ultima prova per vedere se sia possibile di trovare questi fatti, affinchè abbiano fine una volta questi dolorosi inconvenienti.

MONTI. È appunto ciò a che formalmente mi oppongo.

ASPRONI. Le parole dell'onorevole deputato Pescatore ponevano la questione per vedere se lo Stato sia nella Chiesa o la Chiesa nello Stato. Tale questione restando intatta, io dico che in certi casi è meglio lasciar gli ecclesiastici fuori della residenza che obbligarli a tornarvi.

È ben vero che il gregge resta abbandonato e senza direzione, ma mirando al guasto che fanno questi preti alla propria parrocchia, è piuttosto a desiderare che non vi sieno, che costringerli a restituirvisi.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Io non posso lasciar senza risposta quanto disse l'onorevole deputato Pescatore. Non regge, a mio credere, il principio ch'ei pose a fondamento del suo ragionare, vale a dire che le leggi della Chiesa sull'inamovibilità dei vescovi non siano per lo Stato obbligatorie, a tal che possa il civil Governo prescindere dal riconoscerne l'efficacia, non dovendo fra due società indipendenti le leggi dell'una di esse vincoliar l'altra senza offendere l'indipendenza di questa, lasciando stare che